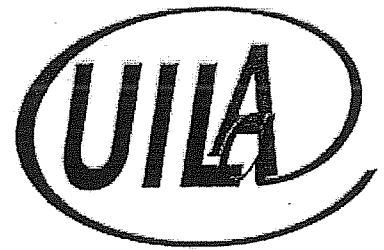




CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

**Per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
della Provincia di Pistoia**

01/01/2012 - 31/12/2015



Oltre 2500 operai agricoli e florovivaisti hanno un nuovo contratto

In data 24 Settembre 2012 intorno alle ore 20 è stato firmato l'accordo per il rinnovo il Contratto Provinciale degli operai florovivaisti e agricoli.

L'intesa che prevede un aumento salariale del 6% sulle retribuzioni (90 € sul livello di riferimento retributivo per l'operaio specializzato) in due tranches 80% con il corrente mese di settembre, 20% con il Marzo 2013 giunge dopo oltre otto mesi di trattativa e con una rottura del tavolo avvenuta il 24 Aprile scorso e la ripresa del confronto il 18 Luglio.

I contenuti dell'accordo prevedono, oltre all'aumento salariale, l'aumento dal 25% al 40 % dell'indennità di malattia per i certificati fino al terzo giorno segnando un elemento in controtendenza che tende a non retribuire in molti settori del mondo del lavoro il diritto a retribuzione in caso di malattia del lavoratore fino a tre giorni.

In merito a appalti che possono riguardare fasi di lavorazione all'interno delle Aziende oltre al rispetto delle norme giuridiche si introduce il diritto all'informazione per i lavoratori circa l'Impresa che esegue lavori .

E' stato costituita una commissione paritetica che verificherà la possibilità di creare, anche in questa Provincia nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, la possibilità di costruire una struttura bilaterale e che si occuperà anche di formazione e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL si norma la multiperiodicità degli orari di lavoro fino ad un massimo di 75 ore annue per rispondere alle esigenze del mercato che si verificano nel corso dell'anno.

Flai Cgil Fai Cisl Uila Uil, che hanno verificato nella tarda serata di ieri in una assemblea dei lavoratori i contenuti dell'accordo, dichiarano:

“ E' stata una trattativa lunga e complicata perchè affrontata in un momento di forte difficoltà economica del paese e di questa Provincia.

Ha prevalso nel confronto fra le parti la volontà di rinnovare un contratto che risponda a legittime aspettative dei lavoratori e alle novità di mercato del sistema vivaistico e agricolo di questa provincia. Un contratto pulito, senza deroghe al CCNL, che assume un valore forte anche perchè è il primo rinnovo che avviene in Toscana e fra i primi nel nostro Paese. Quando ci troviamo di fronte a responsabilità condivise che riconoscono il valore del lavoro anche in condizioni di difficoltà è possibile raggiungere un equilibrio che porta, anche con fatica, al rinnovo dei contratti”.

**Flai Cgil Cisl Uila Uil
Segreterie Provinciali**

Verbale d'accordo

L'anno 2012, il giorno 24 settembre, in Pistoia presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori, in via N. Copernico, 96/a - Sant'Agostino- Pistoia

tra

le sottoscritte Organizzazioni

si è convenuto

di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaiisti del 16 maggio 2008 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Le parti convengono l'aumento, su un importo riferito allo specializzato florovivaista a tempo indeterminato, pari ad €/ora 8,9113 di + € 0,5325 (pari a € 90,00 mensile di 169 ore). Per le altre qualifiche si applica la stessa percentuale di incremento sulle relative retribuzioni orarie. Per l'agricoltura tradizionale si applica 80% dell'aumento orario del florovivaista applicato alla tabella operai agricoli. Gli aumenti decorrono per l'80% dal 1/9/2012 e per il restante 20% dal 1/3/2013.

2. Classificazione operai agricoli: resta confermata la classificazione di cui all'art. 7 del CPL 16-05-2008 con le seguenti aggiunte per le aziende agrituristiche:

- ▲ aggiungere all'operaio comune: "Effettua le pulizie, la manovalanza in genere anche nell'accoglienza dei clienti nelle aziende agrituristiche";*
- ▲ aggiungere all'operaio qualificato: "aiuto cuoco nelle aziende agrituristiche"*
- ▲ aggiungere all'operaio qualificato super: "cuoco, anche unico che non cura il ricettario e l'approvvigionamento dei cibi"*

4. L'articolo 8 del CPL è così sostituito: "L'orario ordinario di lavoro, stabilito nella misura di 39 ore settimanali viene di norma suddiviso in 4 giorni lavorativi di 8 ore giornaliere ed uno di 7 ore, col sabato di norma libero.

Resta comunque stabilito che gli operai, in caso di particolari esigenze aziendali, sono tenuti a prestare la loro opera anche nella giornata di sabato.

In tal caso le ore lavorate in eccedenza alle ore 39 settimanali, saranno retribuite con la maggiorazione della percentuale prevista per il lavoro straordinario.

Tenuto conto delle esigenze aziendali nelle diverse fasi produttive, in applicazione dell'art. 34 del CCNL, 2° comma (tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore) e 3° comma (la variabilità dell'orario di ordinario settimanale di cui la precedente comma è consentita nel limite di 75 ore annue, con il massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale), l'impresa ha facoltà per comprovate esigenze aziendali e per un periodo massimo di 75 ore annue, di stabilire un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno. Pertanto l'orario ordinario di lavoro può essere elevato nei periodi da marzo a maggio e da settembre a novembre e comunque nei periodi delle semine, dei trapianti e delle raccolte – consegne- carico – scarico, con il massimo di 5 ore la settimana distribuite in 1 ora massimo al giorno dal lunedì al venerdì o 4 ore al sabato ed 1 negli altri giorni. I recuperi saranno effettuati nel periodo da giugno a settembre e da novembre a dicembre, tramite riduzione di orario di lavoro giornaliero e, o recuperando l'intera giornata. Le ore di lavoro eccedenti all'orario flessibile (44 ore settimanali) saranno considerate straordinarie a tutti gli effetti e regolate nei limiti e negli altri emolumenti dall'art. n. 42 del C.C.N.L. e n. 9 del C.P.L.

La distribuzione delle ore lavorative nelle giornate sarà effettuata con intervalli di ore tre per i mesi di giugno, luglio e agosto ed ore una nei restanti mesi, salvo diversi accordi intervenuti fra il datore di lavoro e la maggioranza dei lavoratori.

Ove l'orario ordinario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo delle ferie previsto dall'art. 33 del CCNL.

In base all'art. 18 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici non può superare le ore 7 giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Per gli operai addetti alle stalle ed agli agriturismo, tenuto conto delle particolari esigenze produttive ed organizzative e fermo restando l'orario ordinario di 39 ore settimanali, la distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro sarà concordato direttamente tra il datore di lavoro o chi per lui e gli operai.

Gli operai addetti al bestiame dovranno prestare l'assistenza notturna in caso di necessità, come dovranno effettuare il lavoro strettamente limitato al governo ed alla cura del bestiame anche nei giorni festivi e domenicali. Agli operai predetti, dovrà comunque essere assicurato un riposo continuativo di almeno 8 ore in coincidenza con le ore notturne fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003.

Dichiarazione a verbale

L'orario medio agli effetti della determinazione della retribuzione giornaliera per la corresponsione della 13a mensilità, della 14a mensilità, dell'eventuale indennità sostitutiva delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, del trattamento di fine rapporto, ecc. è di 6 ore e 30 minuti, pari al coefficiente 6,50.

Nelle aziende ove si pratica l'orario settimanale di 39 ore distribuito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, ove una delle festività nazionali o infrasettimanali rimaste in vigore, cada in uno di tali 5 giorni, per la festività stessa non lavorata la giornata di paga sarà ragguagliata alle ore dell'orario ordinario giornaliero.

Se vi è, invece, prestazione lavorativa, in aggiunta alla paga giornaliera, spetterà al lavoratore la retribuzione relativa alla festività, in ragione di ore 6 e 30 minuti.

Le parti si impegnano ad incontrarsi per rielaborare il periodo di utilizzo degli orari pluri-settimanali (75 ore) sulla base di eventuali nuove esigenze determinate anche dal mercato.

5. *Modifica della Dichiarazione a verbale operai florovivaisti: per malattie di assenza fino a 3 giorni, sostituire il "25%" con il 40%. Per le malattie superiori ai 3 giorni, vale quanto definito nel CCNL. Tale disposizione cesserà con l'applicazione dell'Ente Bilaterale territoriale Agricolo o modifiche di legge". Restano invariate le altre parti nella dichiarazione a verbale.*

6. *L'art. 27 è così sostituito:*

L'articolo 8 del C.C.N.L. Del 25 maggio 2010 disciplina gli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali. Tenuto conto che in provincia di Pistoia non è mai stato costituito la Cassa Extra Legem e che il comparto produttivo principale è costituito dal floro-vivasimo, viene costituita una commissione composta da un rappresentante per ciascuna Organizzazione firmataria del presente contratto, che durante la vigenza contrattuale valuta le condizioni per la costituzione dell'Ente.

Avrà sede presso l'Unione Agricoltori di Pistoia in via N. Copernico, 96/a Sant'Agostino Pistoia. È regolata da un Presidente di espressione delle Organizzazioni datoriali ed un Vicepresidente di espressione delle Organizzazioni rappresentati i lavoratori ed avrà anche il compito di analizzare le tematiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

7. *In calce all'art. 25 viene aggiunto la seguente dichiarazione a verbale :*

Le imprese vivaistiche che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo

produttivo, sono tenute a verificare che i soggetti ai quali si affida l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda, siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione di appalto tra privati. I lavoratori dell'azienda hanno diritto di informazioni sulla denominazione dell'impresa appaltatrice.

8. Modifiche all'articolato:

Art. 13 e 14: al termine riportare la seguente dichiarazione a verbale: Le parti, tenuto conto che l'art. 49 del CCNL recita " i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere mensili o giornalieri od orari a seconda dei tipi di rapporto" , visto che nei precedenti rinnovi, le tabelle sottoscritte e utilizzate per l'elaborazione delle buste paga, sono orarie, le parti si impegnano a continuare ad elaborare le suddette tabelle su base oraria, sia per gli OTD, che OTI – agricoli e florovivaisti e di riunirsi entro i due mesi successivi alla firma del presente CPL, per verificare l'integrazione dello stesso.

Art. 15: togliere al primo capoverso le parole "settimanalmente o giornalmente". Eliminare il secondo e terzo capoverso a partire dalla parola "Per gli operai" fino a "della retribuzione".

9. Sostituire l'art. 31 con:

Le norme stabilite dal presente Contratto Provinciale sono operanti e disciplinano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti nella provincia di Pistoia.

Il presente contratto fa riferimento al C.C.N.L. Per gli operai agricoli e florovivasiti del 25 maggio 2010, per le norme non espressamente disciplinate dal C.P.L. stesso.

10. Produttività:

Visto l'incentivo della produttività promossa dal Governo con gli articoli 22 e 33, legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di stabilità 2012), in attuazione dell'art. 26 del DL 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazione della legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha prorogato per il 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'art. 2, c. 1 lettera c) del DL 27 maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, nonché al combinato disposto dell'art.53, comma 1, decreto legge n.78/2010, convertito in legge n.122/2010, e art.1, comma 57, legge n.220/2010 e considerato l'esito positivo derivante dall'applicazione nel territorio pistoiese dei suddetti incentivi negli anni 2011 e 2012, in ragione della peculiarità dell'attività svolta dagli operai del comparto agricoltura, le parti hanno convenuto di individuare, per gli effetti delle norme vigenti sopra indicate e successive modifiche o per disposizioni analoghe che potranno essere adottate, gli elementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili di impresa ed ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Tali componenti accessori, qualora siano stati erogati conformemente alle disposizioni sopra elencate, possono beneficiare, ove prevista, dell'agevolazione fiscale – dell'imposta sostitutiva per la percentuale fissata dall'amministrazione finanziaria (attualmente il 10%) e previdenziale, che potranno essere individuate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, quali somme erogate in correlazione ad elementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili di impresa ed ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche in relazione a quanto già avvenuto, in materia, nelle singole aziende nel biennio precedente, come di seguito elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i trattamenti economici per il lavoro straordinario, supplementare, festivo e notturno effettuato in supero all'orario contrattuale di lavoro, in turni, festivo e domenicale e le giornate di riposo compensativo per festività soppresse e retribuite, le ferie non godute e retribuite nel rispetto delle norme di legge, gli importi e le maggiorazioni per lavoro

notturno o festivo che cade in regolari turni periodici, il lavoro in supero, nei rapporti di lavoro a tempo parziale, clausole flessibili e clausole elastiche.

11. Durata del CPL:

Il Contratto Provinciale di lavoro decorre dal 01/01/2012 ed ha la durata fino al 31/12/2015 esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato da una delle parti contraenti almeno 4 mesi prima della sua scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r.. Il contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza fino all'entrata in vigore del nuovo contratto.

12. Altre disposizioni:

Restano confermate tutte le altre norme del precedente contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaistici non modificate dal presente accordo, salvo gli adeguamenti a riferimenti normativi e del C.C.N.L..

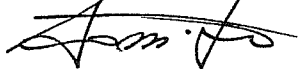
Le parti si impegnano a riunirsi entro la fine del mese di dicembre 2012 per la stesura aggiornata del nuovo contratto provinciale di lavoro.

Letto approvato e sottoscritto

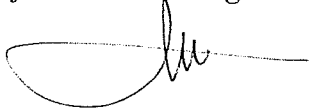
Unione Prov. Agricoltori



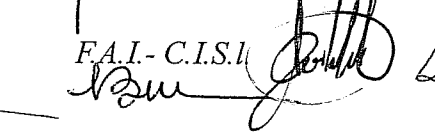
Federazione Prov. CCDD



Conferazione Ital. Agricoltori



FLAI - C.G.I.L.



F.A.I. - C.I.S.I.



U.I.L.A. - U.I.L.

